



## CITTA' DI LECCE

**Ordinanza n.** 953  
**Data di registrazione** 03/09/2020

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE EMESSA A CARICO DEL SIG. C.S. E FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE O INCAPSULAMENTO DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO DEI CAPANNONI UBICATI IN LECCE ALLA VIA PERUGIA CIV. 7 – ZONA MEZZOGRANDE, IDENTIFICATI TRAMITE VISURA CATASTALE AL FG. 200 P.LLA 99 SUB 1 E SUB 4

Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico

### IL SINDACO

**PREMESSO che:** la nota A.R.P.A. Puglia pervenuta in data 24 dicembre 2019 al Prot. G. n° 186146, contenente i Rapporti di Prova Materiale Sospetto Amianto n. 628/2017, 627/2017, 626/2017, 625/2017, 619/2017, relativi ad un campionamento effettuato in data 31 gennaio 2017 sulle coperture in cemento amianto dei capannoni ubicati in Lecce alla via Perugia civ. 7 – Zona Mezzogrande, identificati a mezzo visura catastale al Fg. 200 P.lla 99 sub 1 e sub 4 di proprietà del Sig. C.S. nato a *(omissis)* il *(omissis)* e residente in *(omissis)* alla Via *(omissis)* e contenente la nota del Centro Regionale Aria ARPA Puglia con l'esito delle analisi effettuate, ha evidenziato che *la positività dei campioni di “fibre affioranti” e della “polvere da grondaia”, indica una chiara situazione di degrado dei manufatti oggetto del monitoraggio;*

**PRESO ATTO:** che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con urgenza il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica;

**PRESO ATTO:** che è scientificamente provato che l'amianto, minerale naturale, a struttura fibrosa, è gravemente nocivo per la salute dell'uomo in quanto l'esposizione alle fibre di amianto, potenzialmente inalabili, è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio;

**VISTO che:** la Comunicazione di Avvio procedimento diretto all'emanazione dell'Ordinanza Sindacale finalizzata alla rimozione o incapsulamento delle coperture in cemento amianto dei capannoni di cui sopra (Prot. Gen. del Comune di Lecce n. 17669 del 10 febbraio 2020), risulta regolarmente notificata al Sig. C.S. in data 14 febbraio 2020;

**VISTA:** la richiesta del Sig. C.S. di accesso agli atti con Prot. Gen. del Comune di Lecce n. 21677 del 17/02/2020, con la quale si richiedevano i rapporti di prova sui campioni prelevati in data 31/01/2017, copia della comunicazione da parte dell'Ufficio competente dell'esito delle su citate analisi ed infine copia della delega della Procura della Repubblica ad effettuare l'indagine conoscitiva e la successiva archiviazione della denuncia ad ignoti;

**VISTO che:** a seguito di tale richiesta, l'Ufficio Ambiente in data 18/02/2020 con nota Prot. Gen. n. 22554 regolarmente notificata al Sig. C.S. in data 24/02/2020 comunicava allo stesso che, previo pagamento delle somme dovute per estrazione copia, sarebbero state rilasciate le copie dei rapporti di prova; che la comunicazione dell'esito di dette analisi era stata notificata allo stesso Sig. C.S. in sede di notificazione Comunicazione Avvio Procedimento; che per quanto concerne la richiesta da questi effettuata di ricevere copia della Delega della Procura della Repubblica, avrebbe dovuto fare richiesta presumibilmente ad ARPA Puglia;

**VISTO:** il rilascio in data 21/02/2020 brevi manu, delle copie fotostatiche richieste al delegato Sig. M.C.;

**VISTA:** la nota di cui al Prot. Gen. Comune di Lecce n. 29870 del 03/03/2020 trasmessa dal Sig. C.S. con la quale presentava memorie difensive;

**VISTA:** la nota di risposta dell'Ufficio Ambiente indirizzata al Sig. C.S. con la quale si rigettavano tali memorie (Prot. Gen. del Comune di Lecce 31564 del 06 marzo 2020) notificata regolarmente una prima volta il 10 marzo 2020 ed erroneamente una seconda tramite deposito casa comunale il 26 agosto 2020;

**VISTA:** la richiesta di interruzione termini per emergenza Covid19 presentata dal Sig. C.S. con Prot. Gen. Comune di Lecce n. 35298 del 16 marzo 2020, il suo accoglimento con nota prot 35467 del 17 marzo 2020 e la successiva riapertura termini con prot 62994 del 01 giugno 2020 notificato il 05/06/2020 ai sensi del D.L. 34/2020 art. 46;

**VISTO che** l'art. 50/4° co. del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i (TUEL) stabilisce che il Sindaco eserciti le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il 5° co. della citata disposizione, prevede a sua volta, ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti siano da lui adottate;

**VISTA:** la Legge 27 marzo 1992 n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

**VISTO:** il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 recante le normative e le metodologie per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici;

**VISTO:** il D. L.gvo 17 marzo 1995 n° 114 “Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto;

**VISTA:** la Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n° 7, esplicativa del D.M. 06/09/1994;

**VISTO:** il decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996, recante norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento amianto;

**VISTO:** il decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, concernente l’ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto;

**RITENUTO CHE:** a fronte di grave, concreto ed attuale pericolo per la salute dei cittadini, si giustifica l’emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente nei confronti del proprietario degli immobili di che trattasi al fine di imporre la bonifica degli stessi, intesa come intervento di rimozione o incapsulamento delle coperture in cemento amianto;

**VISTA:** la Legge Regionale del 14 ottobre 2008 n° 30 “Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto”;

## **ORDINA**

per i motivi espressi in narrativa, al Sig. C.S., nato a (*omissis*) il (*omissis*) e residente in (*omissis*) alla Via (*omissis*), in qualità di proprietario dei fabbricati ubicati in Lecce alla via Perugia civ 7 e contraddistinti al catasto al Fg 200 p.lla 99 sub 1 e sub 4, a copertura dei quali sono presenti lastre in cemento-amianto (eternit) in stato di conservazione scadente, di provvedere a quanto segue:

- 1) Di individuare, entro 30 giorni dalla notificazione della presente Ordinanza, una ditta specializzata, iscritta all’Albo Nazionale gestori ambientali nell’apposita categoria, che provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali in cemento amianto presentando all’ A.S.L. LE ed al Servizio Tecnico del Comune di Lecce il progetto di bonifica (piano di lavoro); o di individuare sempre entro 30 giorni dalla notificazione della presente Ordinanza una azienda specializzata per l’esecuzione dell’incapsulamento (previo rilascio parere A.S.L. LE) che alla fine dei lavori dovrà rilasciare al proprietario la dichiarazione di conformità del prodotto impiegato e l’attestazione di conforme

esecuzione dei lavori nella quale sarà indicata la durata minima del trattamento;

- 2) Di eseguire quanto previsto nel piano di lavoro con procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 256 del DLGS 81/2008;
- 3) Di produrre tutta la documentazione di Legge attestante l'esecuzione degli interventi di bonifica della copertura, intesa come rimozione o incapsulamento, da parte di ditta autorizzata nel rispetto della normativa vigente e validato dalla ASL.

### **DISPONE**

1. Che si provveda alla notificazione della ordinanza sindacale al sig. C.S., così come previsto per legge e successivamente alla trasmissione della stessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ed al Settore Ambiente del Comune di Lecce;
2. Che nel caso di inottemperanza da parte del sig. C.S. si proceda d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza Sindacale, con addebito e recupero in danno delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonchè gli atti saranno trasmessi agli Organi di Polizia Giudiziaria per quanto di competenza;
3. Che gli agenti della forza pubblica siano incaricati dell'esecuzione dell'atto;
4. Che copia della presente ordinanza venga inoltre trasmessa per gli adempimenti di rispettiva competenza:
  - a) All'Albo Pretorio Comunale;
  - b) Al Comando Carabinieri NOE di Lecce;
  - c) Alla Questura di Lecce;
  - d) Alla Polizia Provinciale di Lecce – Via Botti;
  - e) Alla Polizia Locale;
  - f) Alla ASL Lecce.

Il Responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, è la Sig.ra Elena Oliverio dell'Ufficio Ispettorato Ambientale del Comune di Lecce, Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sullo stato della pratica, prendere visione degli atti e presentare eventuali memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

**IL SINDACO**